



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale**  
**SEZIONE III**

**Avvocato Difensore:**

De Lorenzo Renato  
Kivel Mazuy Patrizia

**Presso:**

De Lorenzo Ferruccio  
Via L. Luciani N. 1 00197 Roma

**Avviso di camera di consiglio**  
**GIUDIZIO CAUTELARE**

(ai sensi dell'art. 55 cod. proc. amm.)

Si comunica che il presidente ha fissato la camera di consiglio del giorno 05/06/2014 alle ore 9.00 per la discussione del ricorso indicato.

**Numero Registro Generale: 3821/2014**

**Oggetto :** affidamento triennale delle prestazioni infermieristiche riabilitative e di aiuto infermieristico e sanitarie per il servizio delle cure domiciliari

| <b>Parti</b>  | <b>Avvocati</b>                           |
|---|---|
| Aspat - Associazione Sanita' Privata Accreditata Territoria | De Lorenzo Renato<br>Kivel Mazuy Patrizia |

**Contro:**

| <b>Parti</b> | <b>Avvocati</b> |
|--------------|-----------------|
| Asl Salerno  |                 |

Roma, li' 15/05/2014

l'operatore amministrativo

STUDIO LEGALE  
DE LORENZO - PALMA - KIVEL MAZUY

ASSOCIATI  
PROF. AVV. RENATO DE LORENZO  
PROF. AVV. GIUSEPPE PALMA  
AVV. PATRIZIA KIVEL MAZUY

Napoli, 14/5/2014

Spett.li  
Anpric  
Aspat  
Neapolisanit  
Centro Medico Moscati  
Aias Onlus di Nola  
CFR  
Cem

-----


Oggetto: giudizio TAR Campania Napoli n. 2304/2011 proposto da Anpric ed altri contro la Regione Campania (DGRC 41/2011) concluso con sentenza n. 2652/2014

-----

Sono lieta di informarVI che con sentenza 2652/2014 emessa in relazione all'impugnativa della delibera di Giunta Regionale Campania n. 41 del 2011 il TAR ha sancito il principio secondo cui "non è consentito nel nostro ordinamento erogare prestazioni sanitarie rientranti nel pubblico servizio da parte di soggetti privati se non tramite l'istituto dell'accreditamento. Al riguardo la giurisprudenza è pacifica...".

Ritengo che la detta pronuncia avrà una risonanza enorme e incide su tutti quegli illegittimi bandi che mirano ad affidare a soggetti non accreditati attività sanitaria.

In attesa di incontrarVi, Vi saluto cordialmente

Avv. Patrizia Kivel Mazuy  


N. 02652/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 02304/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2304 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Anpric, Aspat, Neapolisanit Srl, Centro Medico Moscati, Aias Onlus di Nola, Istituto di Riabilitazione Cfr Srl, Cem Spa-Casa di Cura S.Maria del Pozzo, tutti in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., tutti rappresentati e difesi dagli avv. Patrizia Kivel Mazuy e Giuseppe Palma, con domicilio eletto presso Giuseppe Palma in Napoli, viale Gramsci,10;

*contro*

Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Miani, con domicilio eletto presso Alessandra Miani in Napoli, via S. Lucia,81;

*nei confronti di*

Asl Napoli 1 Centro, Asl Napoli 2 Nord, Asl Napoli 3 Sud, Asl Avellino, Asl Benevento, Asl Caserta, Asl Salerno, controinteressati non costituitisi;

*per l'annullamento*

DELLA DELIBERA DI GRC N. 41 DEL 14.02.2011 PUBBLICATA SUL BURC N. 11 DEL 14.02.2011. NELLA PARTE IN CUI INDIVIDUA TRA I SOGGETTI EROGATORI ABILITATI AD EROGARE PRESTAZIONI DI ADI COLORO I QUALI HANNO ESCLUSIVAMENTE UN'ESPERIENZA DI ALMENO TRE ANNI NEL SETTORE PER IL QUALE SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE, MATURATA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO PRECEDENTE ALLA DATA DI DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 L.R. 11/07 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA RIVOLTO A PERSONE AFFETTE DA MALATTIE CRONICHE INVALIDANTI, PER PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI SANITARIE INFERMIERISTICHE SPECIALISTICHE E RIABILITATIVE.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2014 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio, i ricorrenti, associazioni e centri di cura operanti nel settore della riabilitazione, impugnano, in via tuzioristica, la delibera di giunta regionale numero 41 del 14 febbraio

2011, nella parte in cui individuerebbe tra i soggetti erogatori abilitati ad erogare prestazioni di assistenza domiciliare integrata coloro i quali hanno esclusivamente un'esperienza di almeno 3 anni nel settore per il quale si richiede l'autorizzazione, maturata nell'ultimo quinquennio precedente alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 11 del 2007.

Secondo i ricorrenti, la disposizione impugnata, consentendo l'erogazione di prestazioni assistenziali sanitarie e socio-sanitarie da parte di privati non inseriti nel sistema di accreditamento, seppure provvisorio, sarebbe illegittima per violazione delle disposizioni di legge, con particolare riferimento al decreto legislativo 502 del 1992, che prescrivono il requisito dell'accreditamento come necessario e indispensabile per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie; la disposizione impugnata, inoltre, si porrebbe in violazione delle norme costituzionali che tutelano il diritto alla salute e si presenterebbe assolutamente sprovvista di motivazione.

Con motivi aggiunti notificati il 22 marzo 2013 e depositati il 5 aprile 2013, le ricorrenti impugnano anche il decreto del commissario ad acta numero 1 del 2013, adottato il 7 gennaio 2013, pubblicato il 21 gennaio 2013, avente ad oggetto l'approvazione del documento recante il sistema di tariffe per profili di cure domiciliari nella regione Campania, nella parte in cui il decreto dà applicazione alla delibera di giunta regionale numero 41 del 2011, impugnata con il ricorso introduttivo.

Il decreto del commissario ad acta, nella parte in cui dà attuazione alla delibera numero 41 del 2011, sarebbe affetto da illegittimità derivata, consentendo l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a persone diversamente abili, con oneri a carico del servizio sanitario nazionale, anche a soggetti privi dei requisiti di accreditamento

indispensabili per la normativa vigente.

La regione Campania si costituisce in giudizio per resistere alle impugnazioni, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dei ricorsi proposti.

## DIRITTO

A giudizio del Collegio, entrambi i ricorsi sono inammissibili, per carenza di interesse.

Parte ricorrente, come espressamente indicato nel ricorso introduttivo, ha inteso iniziare il contenzioso a mero scopo tuzioristico, al fine di evitare che una malintesa lettura dei provvedimenti impugnati potesse consentire l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali nel settore della assistenza domiciliare integrata anche a soggetti non accreditati con il servizio sanitario regionale.

Tale lettura deve essere sicuramente esclusa, non essendo consentito nel nostro ordinamento erogare prestazioni sanitarie rientranti nel pubblico servizio da parte di soggetti privati se non tramite l'istituto dell'accreditamento. Al riguardo, la giurisprudenza è pacifica e basta richiamare, tra le tante, la recente sentenza del Consiglio di Stato numero 1698 del 19 marzo 2011.

Com'è noto, infatti, il sistema dell'accreditamento istituzionale consente ai soggetti privati di erogare prestazioni socio-sanitarie rientranti nel servizio pubblico a una duplice condizione: innanzitutto è richiesto il requisito della autorizzazione, costituente un provvedimento amministrativo che consente a qualsiasi struttura privata di operare nel settore sanitario, previo accertamento del possesso dei requisiti di carattere igienico e tecnico-sanitario; in secondo luogo, al fine dell'inserimento del soggetto privato nel servizio sanitario, in regime di concorrenza amministrata con le strutture pubbliche, è necessario che il

privato consegua l'accreditamento, costitutivo di un rapporto contrattuale conformato da finalità pubblicistiche, mediante il quale l'offerta di prestazioni sanitarie da parte della struttura privata viene inserita nell'ambito della programmazione sanitaria pubblica, previa fissazione di tariffe remunerative e delimitazione del tetto massimo di spesa.

Nel caso di specie, deve essere rilevato che nessuna disposizione degli atti impugnati si pone in contrasto con la logica imprescindibile dell'accreditamento istituzionale, come sopra descritta.

Diversamente da quanto paventato dalle ricorrenti, la delibera di giunta regionale numero 41 del 2011 non può essere interpretata nel senso di derogare al principio che impedisce di porre a carico del servizio sanitario regionale prestazioni erogate da soggetti privati non accreditati.

La precisazione, contenuta nell'allegato 3 alla delibera impugnata, secondo cui, con riferimento all'assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, il soggetto erogatore, per essere abilitato, dovrà avere un'esperienza di almeno 3 anni nel settore per il quale si richiede l'autorizzazione, per il fatto stesso di riferirsi alla autorizzazione sanitaria e non all'accreditamento, si pone evidentemente su un piano diverso da quello oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti.

Come già chiarito, infatti, affinché un soggetto privato possa essere inserito nel servizio sanitario regionale sono necessari 2 presupposti: l'autorizzazione e l'accreditamento. La delibera impugnata, nella parte controversa, sembra dettare una prescrizione riferita alla fase della autorizzazione, intesa come abilitazione alla erogazione di prestazioni sanitarie, ma certamente nulla prescrive in merito alla successiva fase dell'accreditamento, in mancanza della quale, come ripetutamente

ribadito, nessun soggetto privato può erogare prestazioni socio-sanitarie a carico del servizio pubblico regionale.

Anche il secondo provvedimento impugnato, il decreto del commissario ad acta numero 1 del 2013, non contiene alcuna disposizione lesiva dell'interesse dedotto in giudizio.

Deve concludersi, dunque, per l'inammissibilità, per carenza di interesse, di entrambi i gravami.

Le spese processuali, valutate tutte le circostanze, possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato con motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere

Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)